



CONSULTA REGIONALE CONSULENTI DEL LAVORO DEL LAZIO

Roma lì 05/04/2020

Egregio dott.
Claudio Di Berardino
Assessore al Lavoro
Regione Lazio

**Oggetto: Accordo quadro Regione Lazio del 24 marzo 2020 per gli effetti dell'art.22 DL 17/03/2020, n.18
- richiesta di chiarimenti.**

Gentilissimo Assessore,

in primo luogo, vogliamo ringraziarLa per averci invitato al tavolo delle parti sociali tenutosi lo scorso 2 aprile, sotteso alla verifica dell'Accordo di cui in oggetto, quali rappresentanti istituzionali dei Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro della regione Lazio.

Riteniamo - con l'auspicio che voglia condividere - di essere un indispensabile punto di riferimento nelle materie giuslavoristiche nella sua accezione più ampia non solo e soprattutto per le specifiche competenze in materia, ma anche per il fatto di dare assistenza alla gran parte delle piccole e medie aziende dislocate sul territorio e, conseguentemente, ai lavoratori da esse dipendenti.

L'inadeguatezza delle disposizioni sinora adottate per la gestione della fase emergenziale, consistente nella mancata previsione di uno strumento straordinario di Ammortizzatore Sociale Unico (il legislatore ha avuto la stolta presunzione di adattare le norme concepite dal D.Lgs. 148/2015 per la gestione della crisi d'impresa per tutte le aziende dislocate sul territorio nazionale!), ha comportato un clima di estrema incertezza e, **conseguentemente, di imminente pericolosità sociale** per la prospettata mancanza di agevole fruizione dei mezzi primari di sostentamento, anche e soprattutto a fronte dell'incauta promessa del Governo di poter liquidare gli ammortizzatori sociali entro il prossimo 15 aprile. Ciò ci suggerisce di porre alla Sua cortese attenzione la necessità di semplificare e rendere maggiormente fruibili nei limiti - purtroppo - imposti dalla norma (DL 17 febbraio 2020, n.18), gli ammortizzatori sociali previsti dalla CIG in deroga.

Tornando a trattare nel merito l'Accordo quadro sottoscritto dalle Parti sociali, Le ribadiamo fermamente l'inutilità della consultazione sindacale per le aziende con meno di cinque dipendenti espressamente esclusa dal comma 1 dell'art.22 del DL 17 marzo 2020, n.18.

Apprendiamo, di converso, come emerso nel corso della riunione del 2 aprile scorso lo spirito semplificativo dell'Accordo laddove ha precisato che a mente dell'articolo 6, nelle aziende con più di 5 dipendenti la procedura di informazione e consultazione deve concludersi entro tre giorni, intendendo tale termine come inderogabile nel senso che, allo scadere dello stesso, in presenza o meno dell'accordo sindacale è procedibile la domanda di concessione del trattamento di CIG in deroga.

Le rappresentiamo che al nostro operato è sottesa una responsabilità soggettiva derivante dall'ordinamento della nostra professione a cui, particolarmente in questo momento, potremmo essere chiamati a rispondere direttamente dai nostri clienti o, indirettamente, anche dalle parti sociali che hanno sottoscritto l'Accordo quadro **e alle quale La invitiamo a trasmettere il presente documento.**

Nel particolare, ci preme richiamare la problematica da noi sollevata riguardo all'obbligatorietà di iscrizione al fondo FSBA da parte delle imprese artigiane non rientranti nel capo di applicazione del D.Lgs. 148/2015 per effetto dell'art. 3, D.Lgs. CPS 12 agosto 1947, n. 869, se non in via residuale ma limitatamente alle aziende artigiane con più di cinque dipendenti per effetto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali e alternativi).

L'INPS con la sua ultima circolare n.47 del 28/03/2020 ha escluso - secondo una sua personale ed impropria interpretazione, essendo nel caso specifico mero pagatore - l'accesso alla Cig in deroga a tutte le imprese artigiane **includendovi anche quelle con meno di 6 dipendenti** sostenendo che, queste, dovranno presentare la domanda di accesso agli ammortizzatori sociali direttamente presso i rispettivi Fondi. A seguito di ciò, in forza di una fuorviante interpretazione legislativa da parte dell' INPS, è sorta inevitabile la pretesa adesione "obbligatoria" al fondo bilaterale alternativo FSBA da parte di tutte le aziende artigiane fino a cinque dipendenti, da considerarsi requisito essenziale per poter accedere all'ammortizzatore sociale di cui al D.L. 18/2020.

La questione non è di poca rilevanza, atteso che, aderendo a tale interpretazione, tutti i dipendenti delle imprese artigiane fino a cinque dipendenti non iscritte al fondo bilaterale alternativo, in quanto non obbligate per legge, non godranno della cassa integrazione in deroga.

L'art. 5 dell'"Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18" del 24 marzo 2020, sui criteri di utilizzo della C.I.G.D" recepisce l'osservazione della scrivente, laddove espressamente afferma "I datori di lavori accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di cui al D. Lgs 148/2015 (CIGO, FIS, Fondi Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19,20 e 21 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18".

Ciò rispecchia l'attuale normativa vigente, come già evidenziato nella allegata nota già trasmessa a codesto On. le Assessore, laddove già si sottolineava come al di fuori dei settori di attività, che possono usufruire degli ammortizzatori sociali ordinari, "rientrano nel beneficio della cassa integrazione in deroga tutti quei lavoratori appartenenti ai settori diversi da quelli rientranti nella tutela (obbligatoria) della Cigo (art. 10 D.Lgs. 148/2015) dipendenti di aziende che occupano mediamente fino a cinque lavoratori, ivi inclusi i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro".

In conseguenza di quanto sopra, al fine di evitare il "rischio di una rivolta sociale" da parte di tutti i dipendenti delle micro imprese artigiane che, a seguito del distorto parere dell'INPS, si potrebbero veder negato il diritto di accedere alla cassa integrazione in deroga, si chiede che la Regione Lazio voglia dare una lettura autentica del art. 5 comma 1 dell' "Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 del 24 marzo 2020, sui criteri di utilizzo della C.I.G.D", esplicitando che "rientrano nella cassa integrazione in deroga anche tutte quelle imprese artigiane fino a cinque dipendenti ex art.27 D.Lgs. 148/2015 che non siano iscritte al FSBA".

In mancanza, la nostra Categoria, per via delle proprie competenze e responsabilità professionali, non potrà non assecondare le azioni legali di natura risarcitoria che le aziende assistite volessero intentare nei riguardi dell'INPS quale soggetto preposto al pagamento nonché, in via solidale, alla Regione per la mancata erogazione della CIG in deroga ai propri dipendenti.

La invitiamo, pertanto, previa rilettura del già citato art. 5, a ricevere ed autorizzare le istanze di CIG in deroga da parte delle aziende artigiane con meno di sei dipendenti non tenute ad alcun obbligo di iscrizione e contributivo nei confronti dei Fondi bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del D.Lgs. 148/2015.

Pertanto, atteso lo stringente tempo a nostra disposizione La preghiamo di chiarire in una nota esplicativa della Regione Lazio a stretto giro le seguenti precisazioni:

1. Che l'art. 5 dell'Accordo quadro regionale sulla CIGD "include nella cassa integrazione in deroga anche tutte quelle imprese artigiane fino a cinque dipendenti ex art.27 D.Lgs. 148/2015 che non siano iscritte al FSBA".

2. Che la procedura sindacale per le aziende con più di cinque dipendenti si esaurisce entro tre giorni di calendario, sia in caso di accordo, sia in caso di mancato accordo, sia per assenza di risposta delle parti sociali, sia per negazione da parte delle parti sociali di sottoscrivere qualsivoglia tipo di verbale.
3. Specificare che l'informativa sindacale, non essendo prevista dal comma 1 dell'art.1 del DL 17 marzo 2020, n.18, s'intende assolta con la spedizione di una PEC OO.SS., cui potrà immediatamente seguire la presentazione della domanda di CIGD (ove non sia possibile modificare l'Accordo quadro).
4. Che la Regione nonostante l'impasse iniziale dovuto all'intasamento delle PEC, peraltro risolto nei giorni successivi, ha sollecitato le aziende e i Consulenti del lavoro al fine di consentire la liquidazione entro il più breve tempo tecnicamente possibile della CIG in deroga, di presentare le istanze di concessione anche in presenza di meri errori formali consistenti in:
 - mancata compilazione nella domanda cartacea dei dati da inserire manualmente seppure presenti in quella informatica, ivi inclusa l'eventuale mancanza del numero riportato in calce alla domanda in quanto, nel periodo dal 25/03/2020 e fino al 30/03/2020 tale numero non compariva nella stampa prima dell'invio informatico.
5. Trasmettere l'eventuale carenza di documentazione o difetti formali sia alle aziende che ai Consulenti del lavoro che le assistono a mezzo mail di questi ultimi.
6. Voler considerare l'allegato alla presente in termini propositivi di snellezza e facile fruizione delle procedure operative sottese alle istanze di CIGD.

In attesa di un Suo sollecito riscontro, il più sentito auspicio è rivolto alla Sua sensibilità nel valutare le nostre richieste ed il necessario coinvolgimento in tutte quelle occasioni che rendessero necessario un supporto tecnico-giuridico nelle materie che investono il campo del lavoro, a vantaggio nelle rispettive competenze offrendo sin d'ora la nostra completa disponibilità.

I PRESIDENTI

Dott. Adalberto Bertucci – Ordine Consulenti del Lavoro Roma
Dott. Giuseppe D'Angelo – Ordine Consulenti del Lavoro Viterbo
Dott. Rodolfo D'Aquilio – Ordine Consulenti del Lavoro Rieti
Dott. Carlo Martufi – Ordine Consulenti del Lavoro Frosinone
Dott. Lanfranco Principi – Ordine Consulenti del Lavoro Latina

Allegato

In termini propositivi di snellezza e facile fruizione delle procedure operative proponiamo quanto segue.

Nella procedura predisposta per le richieste della Cig in deroga:

1. eliminare la necessità di cercare nei menù a tendina dell'anagrafica azienda, il settore e la categoria merceologica di appartenenza dell'azienda, che necessita una quantità di tempo notevole per cercare in quale settore è inserita l'attività, basterebbe far inserire il codice ateco o istat che è attribuito all'azienda.
2. eliminare nell'anagrafica del dipendente tutti i campi non necessari quali il luogo e la data di nascita, desumibili dal codice fiscale che dobbiamo inserire, nonché l'indirizzo di residenza, dato inutile visto che poi dobbiamo inserirlo nel modello SR41 informazione che ai fini dell'istanza della CIG in deroga non serve a nulla. In alternativa lasciare i campi, consentendo l'inserimento dell'IBAN del lavoratore e a questo punto sarà la Regione che trasmette il modello SR41 all'INPS esonerando noi dall'adempimento. I dati retributivi e delle ferie contenuti nel modello SR41 non sono utili in quanto ormai tutti i settori hanno retribuzioni superiori al massimale di legge, e il dato delle ferie e dei permessi residui non serve in quanto non è necessario il loro preventivo godimento;
3. **eliminare l'obbligo della stampa, compilazione manuale dei dati mancanti, firma del modulo e trasmissione a mezzo pec con tutti gli allegati. Basterebbe aggiungere un flag in cui l'intermediario accreditato e registrato, dichiara la sottoscrizione in nome e per conto dell'azienda e con un click la trasmissione, eventualmente aggiungendo un upload per l'informativa o l'accordo ove necessari, e la dichiarazione per la privacy già precompilata dal sistema con il consenso, come avviene anche per l'INPS. Qualora avessero bisogno delle firme con delega possiamo autocertificare noi che la domanda è comunque in possesso del consulente e regolarmente sottoscritta in ogni sua parte. Si tenga presente che a causa dell'obbligo di rimanere a casa o di ridurre all'indispensabile gli spostamenti, molti colleghi stanno lavorando da casa e non nei propri studi e che la maggior parte delle aziende sono chiuse per cui la firma e la scansione non sono problemi da sottovalutare. Si ricorda che i consulenti del lavoro sono intermediari abilitati ai quali le aziende clienti hanno già rilasciato delega per operare nei portali regionali (con accreditamenti nelle diverse province, es Bussola, Jobby, ecc.) oggi ANPAL. Oltre ad avere delega per operare presso i portali INPS, INAIL, ecc.**
4. consentire la modifica della denominazione (ove variata) e l'assetto sociale anche per le aziende già presenti sul portale della Regione Lazio,
5. In fase di inserimento dell'istanza, introdurre la possibilità di fleggare il campo di pagina 7 della privacy, onde evitare che, come è accaduto a molti colleghi, nella fretta ci si dimentichi di barrarlo a mano sull'informativa con rischio di invalidare il processo.

Prevedere una sorta di silenzio assenso in caso di mancata apposizione della crocetta per le istanze presentate, per ritenerle valide.

6. Cambiare il nastro della segreteria rendendo un servizio all'utenza in questo periodo 7 giorni su 7 con gli orari già visti;
7. Gestione codici di accesso al portale: chi ha smarrito la password o non ne è in possesso e quindi deve richiederla ex novo, sta aspettando ormai da giorni la mail con l'assegnazione delle password, e non potendo operare, ci saranno rallentamenti sulle istanze e concessioni delle provvidenze ai lavoratori. Sarebbe opportuno un sistema di registrazione automatica, con l'invio delle credenziali alla mail del consulente, per evitare di attendere risposte da un operatore fisico, liberando così anche una risorsa preziosa alla Regione.
8. Molti colleghi lamentano il fatto in mancanza di istruzioni operative, che una volta terminato l'inserimento nella piattaforma la procedura ha due opzioni salva o invia. Ci sono 2 correnti di pensiero, entrambe sembrano esatte, ma non essendoci specifiche istruzioni in tal senso si rimane nel dubbio di quale sia quella giusta ai fini dell'accettazione delle domande da parte della Regione
 - a. Prima corrente di pensiero: al termine dell'inserimento della domanda, la stessa va salvata consentendo la possibilità di stamparla in modalità pdf. La domanda così stampata non è completa e lascia al consulente e/o all'azienda il compito di integrarla scrivendola a penna con i dati mancanti. Una volta terminata tale operazione, la domanda viene firmata dal legale rappresentante e/o dal titolare. Successivamente e solo successivamente dopo quindi aver accertato che l'azienda abbia sottoscritto la domanda, il consulente effettua l'invio sul portale e invia tramite pec la domanda sottoscritta
 - b. Seconda corrente di pensiero: al termine dell'inserimento della domanda, il consulente invia la domanda sul portale, pur non avendo la modulistica predisposta (poiché se non viene salvata e/o inviata il portale non predispone il file pdf della domanda) effettua l'invio per ottenere la domanda in formato stampabile con il numero del protocollo assegnato dalla procedura. Stampa quindi la domanda con il numero di protocollo la finisce di compilare, la fa sottoscrivere all'azienda, e la invia a mezzo pec alla Regione

Chi segue la prima corrente di pensiero segue la logica di far prima sottoscrivere la domanda e solo dopo la certezza della sottoscrizione la invia sul portale. In questo caso la domanda che viene inviata per PEC, risulta sprovvista di protocollo ed è quindi più difficile per la Regione incrociare la pec pervenuta con quanto risultante nel sistema. **IL DUBBIO CHE CI ASSALE È CHE LA DOMANDA PERVENUTA PER PEC SENZA PROTOCOLLO POSSA ESSERE CONSIDERATA DALLA REGIONE INVALIDA.**

Chi segue la seconda corrente di pensiero, stampa la domanda dopo averla inviata. In tal caso la domanda che viene successivamente inviata a mezzo pec è provvista del protocollo corrispondente alla domanda inviata dal sistema informatico della Regione. **IL DUBBIO CHE ASSALE CHI HA SCELTO QUESTA SECONDA METODOLOGIA, È DI AVER COMMESSO UN ERRORE, IN QUANTO HA INVIATO DAL SISTEMA INFORMATICO UNA DOMANDA ANCOR PRIMA CHE VENISSE SOTTOSCRITTA DALL'ISTANTE.**

Per quanto detto si chiede che la Regione fornisca un chiarimento sulla corretta metodologia da seguire, assicurando però per il pregresso una sorta di "sanatoria formale" e garantendo la regolarità delle domande presentate per pec sia con che senza protocollo.

9. A causa dell'enorme quantità di dati da inserire sulle varie tipologie di intervento, molti colleghi si sono resi conto di aver dimenticato di aver compilato qualche dato (es. CCNL Applicato, o recapiti ecc...), **nel qual caso si chiede rassicurazione circa il fatto che le istanze verranno comunque considerate** valide così come per il caso della privacy o sopra descritto, salvo eventuale richiesta da parte della regione di integrare i dati mancanti.
10. In ultimo, ma non meno importante, che la piattaforma venga implementata con un sistema di invio automatico, che sia valido ai fini della trasmissione definitiva, completo anche del modello privacy, su autocertificazione dell'intermediario abilitato, eliminando la parte burocratica della stampa, compilazione dei dati mancanti, firma, scansione, pec... tenendo presente che molti colleghi stanno lavorando da casa e non nei propri studi e la firma e la scansione non sono problema da sottovalutare.- Eventualmente consentendo l'upload della sola informativa o dell'accordo ove previsto se necessari, ma sempre insieme alla spedizione on line dalla domanda completata, come avviene anche con l'INPS. GIA' INSERITO NEL PUNTO 3

11. Si chiedono chiarimenti su alcune specifiche fattispecie che sono state riscontrate:

1. Fattispecie 1 – azienda con 7 dipendenti, di cui 4 dipendenti in part-time al 50%. Media dipendenti ultimo semestre pari a 5, accesso CIG in deroga. Periodo di sospensione continuativa a zero ore per 3 settimane dal 23/3 al 12/4. A seguire riduzione dell'orario settimanale con rotazione fra i lavoratori per le residuali 6 settimane, non consecutive ma programmabili fino al 31/08/2020.

Allo stato attuale, si presentano una serie di dubbi ed imperfezioni gestionali nell'applicativo e nella procedura, principalmente nella valorizzazione dei seguenti campi:

- a) inserendo data inizio 23/03 e data fine 31/08, l'applicativo regionale calcola in automatismo, senza possibilità di modifica, il campo "settimane" in n. 23 sett. (tutte quelle intercorrenti fra le due date). Tale dato è ora modificabile manualmente nel file pdf prodotto, prima dell'invio via PEC. In caso di inoltro diretto dall'applicativo regionale, partirebbe con un dato numerico non congruo rispetto al limite massimo delle 9 settimane.

>> proposta: campo modificabile dall'utente prima dell'invio, per renderlo compatibile con la lunghezza del periodo temporale previsto dal DL18/2020 fino al 31/08 ma nel limite delle 9 settimane

- b) campo "Numero dipendenti", presente sia nella sezione sospensione che in quella riduzione, **occorre chiarire se tale numero corrisponde al numero delle teste (con corrispondenza numerica all'elenco degli iban dei beneficiari in formato csv) ovvero al numero medio risultante dal riproporzionamento dei part-time.** In questa ultima fattispecie non ci sarebbe collimazione numerica fra numero dei soggetti della domanda e numero soggetti per cui si inviano le credenziali per il pagamento, in assenza di qualsiasi informazione che qualifichi i dipendenti part-time.

>> proposta: definizione in chiaro delle modalità espositive e di raccordo con l'allegato

- c) campo “rotazione” in combinazione con campo “sospensione”: necessita di chiarimenti e definizione dell’utilizzo combinato in caso di sospensione a zero ore per tutto il personale, per settimane non continuative nel periodo complessivo impostato (23/03 – 31/08);
- d) campo “rotazione” in combinazione con campo “riduzione”: necessita di chiarimenti e definizione dell’utilizzo combinato in caso di riduzione dell’orario, anche in misura intera per alcuni e parziale per altri dipendenti, per settimane non continuative nel periodo complessivo impostato (23/03 – 31/08);

In alternativa ai punti c) e d), la necessità di presentare da subito più domande per la stessa realtà aziendale, suddividendo il periodo continuativo da quello non continuativo, per il quale ultimo permane la necessità di chiarimenti (punti sub c) o d)).

In conclusione, si ribadisce l’importanza della soluzione dell’invio telematico al termine della compilazione dell’istanza stessa. Si potrebbe consentire eventualmente di ritrasmettere le istanze che ormai risultano confermate, senza dover rielaborare nuovamente la domanda consentendo, a chi le ha già trasmesse per pec, di ritrasmetterle premendo “INVIA” all’interno della domanda ormai acquisita dal sistema regionale.

Ciò anche in considerazione del fatto che essendo spesso la pec “intasata” non è escluso che alcune delle istanze trasmesse potrebbero non essere state recapitate e non recuperabili. Si creerebbe in questo caso grave danno ai lavoratori che rimarrebbero sprovvisti dell’indennità prevista.